

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-14 del 10/01/2019
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 42/DT “Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all’art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio” - Rev. 0
Proposta	n. PDTD-2019-16 del 10/01/2019
Struttura adottante	Direzione Tecnica
Dirigente adottante	Zinoni Franco
Struttura proponente	Direzione Tecnica
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco
Responsabile del procedimento	Ricci Susanna

Questo giorno 10 (dieci) gennaio 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 42/DT “Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all’art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio” - Rev. 0**

VISTI:

- la L.R. n. 44 del 19 aprile 1995, si seguito denominata “legge istitutiva”, come modificata dalla Legge Regionale n. 18 del 30 luglio 1999;
- il Regolamento Generale di Arpae, approvato con Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 124 del 01 febbraio 2010;

VISTI INOLTRE:

- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province e Comuni e loro Unioni, in particolare l’art. 16 “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia. Funzioni in materia di ambiente”;
- il Regolamento per il Decentramento Amministrativo di Arpae, da ultimo modificato con la Delibera del Direttore Generale n. 87 del 01 settembre 2017, ed in particolare il combinato disposto dell’art. 4 con l’Allegato B lett. E), che attribuisce al Direttore Tecnico la competenza ad emanare Direttive e Circolari finalizzate alla standardizzazione delle attività tecniche eseguite nelle varie strutture dell’Agenzia;

PREMESSO:

- che lo svolgimento dell’attività di rilascio autorizzazioni per linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa tra 5 e 150 kV, deve avvenire in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, e coinvolge personale di diverse Strutture Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, dislocate sul territorio;
- che si è ritenuto opportuno fornire indicazioni al personale incaricato, al fine di omogeneizzare il trattamento della documentazione presentata dai vari gestori/ditte;
- che per mettere in atto quanto indicato al punto precedente si è istituito un apposito gruppo di lavoro interno che ha elaborato la LG in essere<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Stefano Renato de Donato – SAC Rimini, Roberto Baietti – SAC Rimini , Alessandro Cervi – SAC Reggio Emilia, Beatrice Cattini – SAC Reggio Emilia, Angela Rita Alvisi – SAC Ferrara, Antonella Pizziconi – SAC Bologna, Livia Sonzio- SAC Bologna , Cristian Silvestroni – SAC Forli-Cesena, Daniela Morali- SAC Piacenza, Elisabetta Sabattini – SAC Ravenna, Mariana Di Maggio –SAC Ravenna, Fabio Cervi – SAC Modena, Lorenzo Frattini – SAC Parma, Massimiliano Miselli – SAC Parma

CONSIDERATO:

- che il predetto documento affronta tematiche a prevalente interesse interno all'Agenzia, e che per quanto concerne tematiche a potenziale interesse intersoggettivo che possono riguardare anche Enti diversi da Arpae Emilia-Romagna, il documento in questione, mentre mantiene piena coerenza nei confronti delle Strutture interne, rappresenta un'indicazione non vincolante per i soggetti istituzionali esterni ad Arpae;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare il documento, allegato sub. A) al presente provvedimento, fornendogli la forma giuridica della la Circolare interna indirizzata alle Strutture Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, la Dott.ssa Susanna Ricci, Responsabile Servizio Indirizzi Tecnici della Direzione Tecnica di Arpae;

DETERMINA

1. di approvare, sulla base delle considerazioni formulate nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la Circolare interna, indirizzata alle Strutture Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, allegata sub. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, recante la Linea Guida 42/DT “Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all’art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio” - Rev. 0.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

---

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG42/DT</p>
<p><i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/12/18 Pag 1 di 15</p>

<p>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</p>
---

## Indice

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI
4. RESPONSABILITA'
5. LINEA GUIDA
  - 5.1 Documentazione necessaria
  - 5.2 Acquisizione dei pareri
  - 5.3 Conferenza dei Servizi
  - 5.4 Dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità
  - 5.5 Avviso di deposito
  - 5.6 Procedure espropriative
  - 5.7 Procedure interne Arpae
  - 5.8 Conclusione procedimento
  - 5.9 Gestione Sinadoc
6. ALLEGATI
  - Schema cronologico del procedimento
  - Schema degli adempimenti procedurali
7. MODULI
8. TABELLA DELLE REVISIONI

Natura modifica		in vigore dal
Redazione	Verifica	Approvazione
Gruppo di Lavoro autorizzazioni Elettrodotti/Metanodotti	Gruppo di Lavoro autorizzazioni Elettrodotti/Metanodotti	Direzione Tecnica

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG42/DT</p>
<p><i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/12/18 Pag 2 di 15</p>

## 1. SCOPO

Scopo della presente Linea Guida è quello di fornire indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni inerenti le linee e gli impianti elettrici con tensione nominale compresa tra 5 e 150 kV.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La Linea Guida è uno strumento di indirizzo per gli operatori delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpa e si applica a tutti i nodi.

## 3. RIFERIMENTI

- L.R. 44/1995, legge istitutiva di Arpa Emilia Romagna
- L.R. 13/2015 e s.m.i., "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"
- L.R. 10/1993 e s.m.i., "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative"
- D.G.R. 1965/1999 e s.m.i., "Direttiva per l'applicazione della Legge Regionale 22 Febbraio 1993 n. 10 recante "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt. Delega funzioni amministrative", così come modificata dall'art. 90 della Legge Regionale 21 Aprile 1999 n. 3"
- D.G.R. 2088/2013, "Direttiva per l'attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts"
- L.R. 37/2002 e s.m.i., "Disposizioni regionali in materia di espropri"
- D.P.R. 327/2001 e s.m.i., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". (Testo A)"
- L. 241/1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Sinapedia <https://sites.google.com/a/arpae.it/istruzioni-sinadoc/home?authuser=0>
- Catalogo delle prestazioni:  
<http://reporting-sia.arpae.emr.net/portalerreporting/Report.aspx?id=169>

## 4. RESPONSABILITA'

ATTIVITA'	RESPONSABILITA'
verifica documentazione	operatori Unità competente SAC
istruttoria	operatori Unità competente SAC
rilascio autorizzazione	operatori Unità competente SAC
rilascio parere	operatori SSA
eventuale rilascio nulla osta/concessioni	operatori Unità Acque minerali e termali SAC ed operatori Unità Demanio idrico SAC

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG42/DT</p>
<p><i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/12/18 Pag 3 di 15</p>

## 5. LINEA GUIDA

### Premessa

La L.R. 13/2015 e s.m.i. (Art. 17 comma 1) ha disposto che la Regione, mediante Arpae, eserciti le funzioni amministrative in materia di energia e, in particolare, per quanto concerne:

- autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale.

La normativa di riferimento è la L.R. 10/1993 e s.m.i., nonché il D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (Art. 52-quater). Il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica è definito dall'Art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. e si applica nei casi di tensione nominale compresa fra i 5 e i 150 kV.

Anche le varianti di linee ed impianti elettrici esistenti, "che implicano modifiche delle caratteristiche tecniche indicate nelle autorizzazioni", sono soggette ad autorizzazione.

Il provvedimento di autorizzazione "può motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni".

Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni, che decorrono dalla pubblicazione sul BUR e su almeno un quotidiano, diffuso nel territorio interessato dall'intervento, dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione e dei relativi allegati, presso la sede della SAC territorialmente competente.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata dal Proponente alla SAC territorialmente competente, assolvendo al pagamento della relativa imposta di bollo (anche in modo virtuale, riportandone gli estremi identificativi). Per la presentazione dell'istanza è possibile utilizzare l'apposita modulistica pubblicata sul sito web di Arpae ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)).

L'autorizzazione deve essere richiesta sulla base del progetto definitivo.

I soggetti richiedenti possono essere i Concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, nonché i Produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Nel caso di un Concessionario, occorre verificare che l'opera rientri nel "Programma annuale degli interventi" pubblicato sul BUR (ai sensi dell'Art. 2 comma 6 della L.R. 10/1993 e s.m.i., nonché dell'Art. 18 comma 2 della L.R. 26/2004 e s.m.i.). In caso contrario, deve essere trasmessa un'integrazione al "Programma annuale degli interventi", pubblicato sul BUR contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione.

Nel caso di un Produttore, deve essere dichiarato che l'intervento è necessario per la connessione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non soggetto ad Autorizzazione Unica (di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.), in quanto il proponente ha la disponibilità delle aree interessate dalle opere e dalle infrastrutture connesse.

Infatti, ai sensi del punto 11.4 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10.09.2010 e s.m.i., è necessario avere "titolo sulle aree e sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse"; in caso contrario, si applica il suddetto procedimento di Autorizzazione Unica.

Nel caso in cui il Proponente abbia la disponibilità delle aree, in quanto in possesso dei titoli sottoscritti in forma pubblica e debitamente trascritti, deve essere allegata una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00 e s.m.i., di sottoscrizione

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG42/DT
<i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del 01/12/18 Pag 4 di 15

degli atti costitutivi di servitù di elettrodotto consensuali con i proprietari degli immobili interessati dall'intervento, oppure copia degli accordi sottoscritti.

Il Proponente deve, prima della presentazione dell'istanza, provvedere al versamento delle spese relative all'istruttoria amministrativa, ai sensi della D.G.R. 1946/2003, a cui vanno sommate le spese relative all'istruttoria tecnica svolta dal SSA, così come definito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna", al punto 12.10. L'attestazione dell'avvenuto pagamento va allegata all'istanza.

### 5.1 Documentazione necessaria

Ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i., la documentazione che il Proponente deve allegare alla domanda di autorizzazione deve comprendere:

- A. Relazione tecnica contenente le caratteristiche dell'impianto o degli impianti nel caso che l'istanza riguardi più estendimenti elettrici anche in ambiti territoriali diversi;
- B. Elaborato progettuale (vistato dal Gestore della rete elettrica, nel caso di Produttori) relativo all'impianto da realizzare nel suo complesso comprensivo delle eventuali opere accessorie, in cui siano evidenziati gli attraversamenti o i parallelismi di strade, acque pubbliche ed ogni altra opera o bene di pubblico interesse che possa costituire interferenza con l'impianto. L'elaborato deve contenere inoltre l'indicazione del tracciato dell'elettrodotto e delle altre opere elettriche costituenti l'impianto per le quali si richiede l'autorizzazione e deve essere redatto su cartografia aggiornata e precisamente:
  - ❖ Corografia in scala 1:25.000 (CTR);
  - ❖ Planimetrie in scala 1:5.000 (CTR);
  - ❖ Planimetria in scala 1:2.000 (catastale);
- C. Documentazione fotografica (sotto i 30 kV è limitata alla presentazione delle aree di particolare interesse ambientale);
- D. Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera; in tale relazione dovranno essere evidenziate le caratteristiche territoriali di seguito specificate:
  - ❖ uso prevalente del suolo, zone assoggettate a tutela paesaggistica, beni culturali, risorse naturali, margini visivi significativi, grandi infrastrutture esistenti, dissesti e zone instabili per frane, eventuali altri siti caratteristici del paesaggio;
- E. in caso di richiesta di dichiarazione di pubblica utilità:
  - ❖ Elaborato, in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
  - ❖ Relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta dell'opera da eseguire o intervento da realizzare, nonché eventuali nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso già acquisiti, previsti dalla normativa vigente;
- F. assieme al progetto definitivo, ai fini dell'esame e dell'approvazione delle varianti al POC o, in via transitoria, al PRG, che il rilascio dell'autorizzazione eventualmente comporta:
  - ❖ Elaborati relativi alla variazione del piano;

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG42/DT</p>
<p><i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/12/18 Pag 5 di 15</p>

- ❖ integrazioni alla suddetta Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica, con riguardo agli effetti dell'opera sul sistema ambientale e territoriale e alle eventuali misure necessarie per l'inserimento della stessa nel territorio.

## 5.2 Acquisizione dei pareri

In relazione all'acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, si evidenzia che, ai sensi degli Art. 2 comma 1 e Art. 3 comma 1 della L.R. 10/1993 e s.m.i., nonché dell'Art. 2 della D.G.R. 1965/1999 e s.m.i.:

- l'autorizzazione viene rilasciata "previa acquisizione, a cura del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale";
- alla SAC devono essere presentati "la domanda di autorizzazione ed i relativi allegati, contestualmente alla richiesta dei pareri...", previsti dagli Artt. 111 e 120 del R.D. 1775/1933 e s.m.i., nonché la richiesta delle valutazioni tecniche di Arpae, di cui all'Art. 4 della L.R. 10/1993 e s.m.i.;
- compete al Proponente "ottenere nulla osta, assensi, o pareri, ecc. degli Enti interessati; alla domanda deve essere allegata copia delle richieste inviate agli Enti suddetti".

## 5.3 Conferenza dei Servizi

La nota esplicativa della Regione Emilia Romagna Prot. AMP/DPA/06/12110 del 14.07.2006, avente ad oggetto "Indicazioni operative in merito al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici (D.Lgs. n. 330 del 2004 e L.R. n. 10 del 1993)", facendo seguito alle novità introdotte con l'Art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ha chiarito che la Conferenza dei Servizi va sempre indetta, all'atto del ricevimento della domanda di autorizzazione, "per raccogliere tutti gli atti e i pareri necessari", anche se la L.R. 10/1993 e s.m.i. lo prevederebbe "solo nell'ipotesi in cui fosse necessario acquisire pareri e valutazioni mancanti".

Per cui, verificata la completezza formale della documentazione, si può dare applicazione all'Art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. che dispone che, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, è indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona.

A tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi viene dato accesso per via telematica alla documentazione e alle informazioni utili allo svolgimento della relativa istruttoria. Allo stesso modo tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a trasmettere alla SAC, possibilmente per via telematica, i propri contributi, nei termini fissati.

Vengono, quindi, disposti due termini perentori:

1. entro 15 giorni i soggetti coinvolti possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
2. entro 90 giorni i soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, in considerazione del coinvolgimento di

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG42/DT</p>
<p><i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/12/18 Pag 6 di 15</p>

amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini.

Inoltre, la comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi deve indicare che potrà svolgersi un'eventuale riunione in modalità sincrona (Art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.), da tenersi entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto 2), "fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento".

La mancata comunicazione della determinazione entro il suddetto termine di cui al punto 2), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni; restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Pertanto, così come recita l'Art. 14-quater comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i.: "la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati".

Scaduto il termine di cui al punto 2), entro 5 giorni lavorativi, si procede all'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza e qualora si ritenga che, "sentiti i privati e le amministrazioni interessate", sulla base delle condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dai soggetti coinvolti, non vi sia la necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza.

In caso contrario, "ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti" (Art. 14-bis comma 6 della L. 241/1990 e s.m.i.), si svolge, nella data precedentemente fissata, la riunione della Conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona.

Nel caso siano stati acquisiti atti di dissenso che si ritengano non superabili, si adotta, entro 5 giorni lavorativi dal termine di cui al punto 2), la determinazione di conclusione negativa della Conferenza, con conseguente rigetto della domanda, che produce gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si pone l'attenzione sul fatto che, come confermato dalla Direzione Generale di Arpa e, con nota PGDG/2016/6983 del 11.01.2016:

A. La Conferenza semplificata è individuata come modalità ordinaria, mentre la Conferenza simultanea (di cui Art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.) diviene l'eccezione alla regola generale. A quest'ultima modalità è possibile fare ricorso quando:

- ❖ nel corso della Conferenza semplificata siano stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedano modifiche sostanziali del progetto;
- ❖ nei casi di particolare complessità della decisione da assumere per i quali si reputa dunque imprescindibile un confronto diretto tra gli interessi pubblici coinvolti;
- ❖ nei casi in cui il progetto sia sottoposto a VIA regionale;

B. la tempistica sopra riportata "si riferisce esclusivamente ai lavori della Conferenza e non anche alla durata del procedimento amministrativo nel quale la Conferenza si inserisce (durata che rimane invece invariata)".

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG42/DT</p>
<p><i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/12/18 Pag 7 di 15</p>

#### 5.4 Dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità

L'autorizzazione di linee ed impianti elettrici, non previsti dai vigenti strumenti urbanistici, comporta, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, variante al Piano Operativo Comunale (POC) o, in via transitoria, al Piano Regolatore Generale (PRG), ma non comporta dichiarazione di pubblica utilità. Quest'ultima può essere richiesta nella domanda di autorizzazione, oppure anche successivamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio e, in tal caso, si applica la specifica disciplina regionale in materia di espropri. Inoltre, può essere richiesta la dichiarazione di inamovibilità, ai sensi dell'Art. 52-quater comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Peraltro, va ricordato che la richiamata nota esplicativa della Regione Emilia Romagna Prot. AMP/DPA/06/12110 del 14.07.2006 fa presente come "non debba essere concessa automaticamente a seguito della richiesta da parte dell'ente richiedente l'autorizzazione, in quanto va valutata la sussistenza dei requisiti che giustificano tale limitazione del diritto di proprietà".

#### 5.5 Avviso di deposito

L'avviso di deposito della domanda e dei relativi allegati viene pubblicato sul B.U.R., su almeno un quotidiano locale, all'Albo Pretorio dei Comuni e della Provincia interessati e, possibilmente, sul sito web di Arpaee e, in particolare, deve specificare:

- che l'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici (se dotata di tale efficacia);
- che è depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari, secondo le risultanze dei registri catastali (se comporta apposizione del vincolo espropriativo);
- che l'autorizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità (se richiesta la pubblica utilità);
- sede del deposito e nominativo del Responsabile del Procedimento.

Il deposito ha una durata di 20 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.; nei 20 giorni successivi possono essere presentate osservazioni da parte di:

- titolari di interessi pubblici o privati;
- portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati;
- soggetti interessati dai vincoli espropriativi.

Si fa presente che la pubblicazione su almeno un quotidiano locale dovrà avvenire ad opera del Proponente, su una o più testate a sua scelta, provvedendo a pubblicare il testo, predisposto dalla SAC, nella stessa data in cui è prevista la pubblicazione sul B.U.R..

Allo stesso tempo e con la stessa tempistica (20 gg. + 20 gg.), deve essere comunicato l'avvio del procedimento di autorizzazione ai proprietari delle aree in cui si realizza l'opera e oggetto dell'eventuale procedura espropriativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste dalla legge.

Qualora il Proponente abbia già acquisito la disponibilità delle aree oggetto dell'intervento, si rimanda a quanto previsto all'Allegato 2 del presente documento.

A conclusione del periodo di deposito/osservazioni, si comunica al Proponente:

1. l'avvenuta scadenza dei termini di cui all'Art. 3 comma 2 e all'Art. 4-bis della L.R. 10/1993 e s.m.i.;

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG42/DT</p>
<p><i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/12/18 Pag 8 di 15</p>

2. le eventuali osservazioni pervenute da parte dei soggetti a vario titolo interessati dall'intervento, con richiesta di formulazione, entro un congruo termine, delle relative controdeduzioni;
3. l'ammontare delle spese per le suddette comunicazioni ai proprietari, indirizzato, per conoscenza, anche alla Direzione Amministrativa – Area Bilancio e Controllo Economico di Arpaie; il relativo pagamento dovrà essere effettuato sul conto della Tesoreria di Arpaie e l'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere acquisito dalla SAC prima dell'emanazione del Provvedimento finale.

Le eventuali osservazioni pervenute devono essere esaminate puntualmente (tenendo conto anche delle altre osservazioni presentate) e controdedotte dal Proponente l'autorizzazione, possibilmente entro 15 giorni dall'inoltro delle stesse, al fine dell'assunzione della decisione finale da parte della SAC.

Le osservazioni vengono messe a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi, al fine di consentire loro di esprimersi con eventuali valutazioni di merito, anche in funzione di eventuali modifiche del progetto, entro il termine di conclusione della Conferenza o, comunque, possibilmente entro 15 giorni.

La decisione finale della SAC, adeguatamente motivata, verrà, infine, comunicata ai proprietari che hanno presentato le osservazioni, successivamente all'emanazione del Provvedimento finale di autorizzazione.

#### 5.6 Procedure espropriative

Il Provvedimento finale, oltre all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, comporta:

- variante agli strumenti urbanistici (per linee ed impianti elettrici non previsti dagli strumenti vigenti);
- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (per linee ed impianti elettrici non previsti dagli strumenti vigenti);
- dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità (se richieste);
- approvazione del progetto definitivo.

Il Provvedimento finale, inoltre, determina l'inizio del procedimento di esproprio.

Ne consegue che gli adempimenti successivi all'emanazione del Provvedimento, spettano agli Uffici per le espropriazioni dei Comuni o delle Province/Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 37/2002 e s.m.i., tra i quali quello di dare notizia della conclusione del procedimento (Art. 52-quater comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) nonché di comunicare l'avvenuto deposito dell'atto di approvazione del progetto definitivo (Art. 18 della L.R. 37/2002 e s.m.i.) ai proprietari delle aree interessate dalle opere.

Spetta, invece, all'Autorità che ha approvato l'atto da cui deriva la pubblica utilità (SAC), provvedere al deposito di una copia presso gli Uffici per le espropriazioni preposti.

L'Ente competente in materia di espropri è determinato dall'Art. 6 comma 1-bis della L.R. 37/2002 e s.m.i. e dall'Art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.:

- è il Comune nel caso di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale;
- è la Provincia o la Città Metropolitana di Bologna nel caso in cui sia interessato il territorio di più Comuni, ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto riportato al punto precedente.

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG42/DT</p>
<p><i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/12/18 Pag 9 di 15</p>

## 5.7 Procedure interne Arpae

All'interno di Arpae, nel corso del procedimento di autorizzazione, l'Unità della SAC che si occupa degli adempimenti relativi alle linee ed impianti elettrici si rapporta con, il Servizio Sistemi Ambientali (SSA), l'Unità preposta in materia di acque minerali e termali della SAC e l'Unità Demanio Idrico della SAC, coinvolgendoli nei lavori della Conferenza dei Servizi.

Il SSA, su presentazione di apposita richiesta da parte del Proponente, si esprime per quanto concerne le valutazioni tecniche preventive dei livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente (Art. 4 della L.R. 10/1993 e s.m.i.). Per tali valutazioni, il Proponente non deve corrispondere alcun pagamento al SSA, in quanto già compreso nelle spese istruttorie iniziali.

L'Unità della SAC preposta in materia di acque minerali e termali, su presentazione di apposita richiesta da parte del Proponente, rilascia il Nulla Osta Minerario relativo alle acque minerali e termali (Art. 120 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. e Art. 3 comma 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i.).

Nel caso di attraversamento di aree del demanio idrico, l'Unità Demanio Idrico, su presentazione di apposita istanza da parte del Proponente, provvede a richiedere il relativo Nulla Osta Idraulico all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, mettendone a conoscenza l'Unità competente della SAC e, successivamente, rilascia la concessione di competenza.

Si rammenta che è attualmente vigente un accordo tra Regione Emilia Romagna ed alcuni gestori di infrastrutture energetiche (tra cui e-distribuzione s.p.a., Terna s.p.a. e Hera s.p.a.) per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico (accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i., della concessione di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti). In questo caso, l'istanza di concessione, corredata dalla relativa documentazione tecnica, dovrà essere presentata alla Direzione Tecnica – Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico di Arpae (si veda nota PGDG 14148/2018 del 09.10.2018 della Direzione Tecnica di Arpae).

Qualora il Proponente sia un Produttore da fonte rinnovabile, l'eventuale concessione demaniale deve già essere stata acquisita, prima dell'avvio del procedimento in oggetto.

SSA, Unità preposta in materia di acque minerali e termali della SAC e Unità Demanio Idrico della SAC aprono una propria Pratica su Sinadoc e rilasciano le proprie valutazioni/nulla osta/concessioni alla competente Unità SAC (con posta interna) e al Proponente.

## 5.8 Conclusione del procedimento

- A. Verificata la completezza dal punto di vista documentale, verificate eventuali osservazioni e acquisite le relative controdeduzioni, adottata la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, acquisiti gli originali di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, acquisita la comunicazione del Proponente di accettazione/riserve, si procede all'emissione del Provvedimento finale di autorizzazione;
- B. Trasmessa la determinazione di conclusione negativa della Conferenza e il conseguente rigetto della domanda, mediante l'applicazione dell'art. 10-bis della L.

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG42/DT
<i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del 01/12/18 Pag 10 di 15

241/1990 e s.m.i., ovvero, verificato che, per oggettive e motivate ragioni, emergono elementi non superabili, si procede all'emissione del Provvedimento finale di diniego.

- C. Se l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i. genera delle osservazioni da parte del Proponente, dopo la trasmissione delle stesse a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, si dà avvio ad una nuova Conferenza dei Servizi in forma semplificata, fissando un nuovo termine; l'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, che conferma, quindi, un dissenso non superabile, porterà ad un'ulteriore determinazione conclusiva negativa della Conferenza, rientrando, così nel precedente caso b); l'eventuale accoglimento di tali osservazioni, invece, porterà ad una determinazione conclusiva positiva della Conferenza, rientrando, questa volta, nel precedente caso a).

Prima del rilascio del Provvedimento finale, si acquisisce dal Proponente l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo (D.P.R. 672/1972 e s.m.i.), tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con apposizione del contrassegno, o dichiarando di aver assolto in modo virtuale al pagamento, riportandone gli estremi identificativi.

Si procede, quindi, alla trasmissione del Provvedimento finale al Proponente e ai soggetti interessati, nonché, nel caso in cui da tale atto derivi la dichiarazione di pubblica utilità, al deposito di una copia presso l'Ufficio per le espropriazioni dell'Ente competente (ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 37/2002 e s.m.i.) e alla eventuale comunicazione della decisione finale della SAC, adeguatamente motivata, ai proprietari delle aree interessate dall'intervento, in relazione alle osservazioni presentate.

Infine, si procede con la pubblicazione dell'avviso di emissione dell'atto autorizzativo sul B.U.R. e, tramite l'applicativo Sinadoc, una volta inserita l'*Attività* PUBBLICAZIONE, spuntando la casella "Attività che chiude pratica", si perviene alla chiusura della relativa Pratica.

#### 5.9 Gestione Sinadoc

Per le Pratiche relative alle linee e gli impianti elettrici in regime di autorizzazione, in Sinadoc si utilizza il *Processo Primario* così denominato: RILASCIO AUTORIZZAZIONE.

Una volta aperta la Pratica, la successiva categorizzazione è la seguente:

*Categoria:* ENERGIA;

*Sottocategoria:* LINEE ELETTRICHE;

*Prestazione:* AUTORIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE;

*Attività:* varie.

Le istruzioni su come aprire e gestire questo tipo di pratiche si trovano in Sinapedia, al seguente indirizzo:

<https://sites.google.com/a/arpae.it/istruzioni-sinadoc/home/prova-4?authuser=0>

Tra le *Attività* previste ricordiamo la VERIFICA PAGAMENTO AUTORIZZAZIONE, che permette di conciliare il pagamento delle spese istruttorie (allegato all'istanza), identificato dal codice tariffario 12.10, di cui al "Tariffario delle prestazioni di Arpaee Emilia Romagna".

Le istruzioni per una corretta gestione delle attività di riconciliazione dei pagamenti si trovano in Sinapedia al seguente indirizzo:

<https://sites.google.com/a/arpae.it/istruzioni-sinadoc/home/le-greco-del-nove-testamento?authuser=0>

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG42/DT</p>
<p><i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/12/18 Pag 11 di 15</p>

## 6. ALLEGATI

### Allegato 1 - Schema cronologico del procedimento

1. Ricevimento domanda di autorizzazione;
2. Verifica completezza della documentazione;
3. Entro 5 giorni lavorativi (termine non perentorio) dal ricevimento della documentazione completa:
  - ❖ indizione Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona;
  - ❖ Comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del Proponente;
  - ❖ Richiesta al Proponente di Pubblicazione dell'avviso di deposito su uno o più quotidiani diffusi localmente;
4. Pubblicazione dell'avviso di deposito su B.U.R., Albi Pretori della Provincia/Città Metropolitana di Bologna e dei Comuni interessati;
5. Comunicazioni di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari delle aree interessate (se necessario);
6. Entro 15 giorni (termine perentorio) dall'indizione della Conferenza, eventuale richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti da parte delle amministrazioni coinvolte;
  - 6.1. Trasmissione al Proponente e, per conoscenza, a tutte le amministrazioni coinvolte (anche tramite accesso telematico) delle richieste di integrazioni documentali o chiarimenti pervenuti, con contestuale sospensione, per la loro acquisizione, dei termini del procedimento, per un periodo non superiore a 30 giorni e per una sola volta (ai sensi dell'Art. 2 comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i.);
  - 6.2. Acquisizione delle integrazioni documentali o dei chiarimenti e successiva trasmissione a tutte le amministrazioni coinvolte (anche tramite accesso telematico), con contestuale riavvio dei termini del procedimento;
7. Entro 40 giorni dal deposito, formulazione eventuali osservazioni;
  - 7.1. Comunicazione al Proponente della scadenza dei termini di cui all'Art. 3 comma 2 e all'Art. 4-bis della L.R. 10/1993 e s.m.i.;
  - 7.2. Richiesta al Proponente di formulare, entro un congruo termine, le proprie controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute;
  - 7.3. Richiesta al Proponente di rimborso delle spese per le comunicazioni di avvio del procedimento (se dovute);
  - 7.4. Esame delle eventuali osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni, di cui al punto 7.2), con il coinvolgimento della Conferenza;
8. Entro 90 giorni (termine perentorio) dall'indizione della Conferenza (al netto dell'eventuale sospensione, di cui al punto 6.1)), acquisizione determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte;
9. Verifica della documentazione e acquisizione (in originale) dei pareri/nulla osta/assensi, comunque denominati, ottenuti da parte del Proponente;

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG42/DT</p>
<p><i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/12/18 Pag 12 di 15</p>

- 9.1. In caso di condizioni e prescrizioni che apportino modifiche sostanziali, convocazione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, già programmata al punto 3), ai sensi dell'Art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.;
10. Entro 5 giorni dalla scadenza di cui al punto 8) adozione di determinazione motivata di conclusione positiva/negativa della Conferenza dei Servizi;
  - 10.1. In caso di conclusione positiva si procede ai sensi del punto 11) e seguenti;
  - 10.2. In caso di conclusione negativa della Conferenza dei Servizi, la relativa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'Art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
    - 10.2.1. In caso di presentazione di osservazioni da parte del Proponente, ai sensi dell'Art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., trasmissione delle stesse alle altre amministrazioni coinvolte e convocazione di una nuova Conferenza dei Servizi, entro 5 giorni lavorativi dal loro ricevimento;
    - 10.2.2. In caso di esito positivo, adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della nuova Conferenza dei Servizi e si procede ai sensi del punto 11 e seguenti;
    - 10.2.3. In caso di esito negativo, adozione di un'ulteriore determinazione motivata di conclusione negativa della nuova Conferenza dei Servizi e successivo rilascio del Provvedimento finale di diniego;
11. Trasmissione al Proponente (anche tramite accesso telematico) dei pareri/nulla osta/assensi, comunque denominati, acquisiti dalla SAC nel corso del procedimento;
12. Acquisizione dal Proponente della Comunicazione di accettazione/riserve su quanto prescritto in tutti i pareri/nulla osta/assensi, comunque denominati, pervenuti agli atti;
13. Acquisizione dal Proponente dell'attestazione del pagamento delle spese per le comunicazioni di avvio del procedimento (se dovute) e dell'imposta di bollo;
14. Entro 180 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R., rilascio del Provvedimento finale di autorizzazione e, in caso di dichiarazione di pubblica utilità, deposito presso Ente competente per le eventuali espropriazioni/asservimenti;
15. Comunicazione ai proprietari della decisione finale della SAC in merito alle eventuali osservazioni pervenute;
16. Pubblicazione finale dell'avviso di emissione dell'atto autorizzativo su B.U.R..

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG42/DT</p>
<p><i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/12/18 Pag 13 di 15</p>

## Allegato 2 - Schema degli adempimenti procedurali

1. Se il Proponente richiede la DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA':
    - A. Opera NON PREVISTA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI vigenti:
      - a. Richiesta variante agli strumenti urbanistici;
      - b. Acquisizione elaborato catastale, con elenco ditte e indirizzi proprietà;
      - c. Acquisizione elaborati relativi alla variazione dello strumento urbanistico vigente, relazione su effetti ambientali/territoriali e inserimento territoriale;
      - d. Pubblicazione Avviso di deposito:
        - i. comporta Variante allo strumento urbanistico vigente;
        - ii. comporta apposizione Vincolo Preordinato all'Esproprio;
        - iii. comporta Dichiarazione Pubblica Utilità;
        - iv. comporta (eventuale) Dichiarazione di Inamovibilità;
      - e. Comunicazione ai proprietari;
      - f. Deliberazione Consiglio Comunale su proposta di Variante Urbanistica;
      - g. Rilascio Autorizzazione con efficacia di Variante Urbanistica, apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio e Dichiarazione di Pubblica Utilità e (eventuale) Dichiarazione di Inamovibilità;
      - h. Trasmissione Autorizzazione per Deposito presso Ente competente per espropri;
      - i. Pubblicazione finale su B.U.R., in cui si evidenzia quanto riportato al punto g..
    - B. Opera PREVISTA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI vigenti:
      - a. Non è richiesta variante agli strumenti urbanistici;
        - i. Verifica efficacia vincolo espropriativo (durata di 5 anni), in caso contrario si ricade nel caso di cui al punto A);
      - b. Acquisizione elaborato catastale, con elenco ditte e indirizzi proprietà;
      - c. Acquisizione elaborato con individuazione dell'opera sullo strumento urbanistico vigente;
      - d. Pubblicazione Avviso di deposito:
        - i. opera prevista nello strumento urbanistico vigente;
        - ii. comporta Dichiarazione Pubblica Utilità;
        - iii. comporta (eventuale) Dichiarazione di Inamovibilità
      - e. Comunicazione ai proprietari;
      - f. Rilascio Autorizzazione con Dichiarazione di Pubblica Utilità e (eventuale) Dichiarazione di Inamovibilità;
      - g. Trasmissione Autorizzazione per Deposito presso Ente competente per espropri;
      - h. Pubblicazione finale su B.U.R., in cui si evidenzia quanto riportato al punto f..
- 
2. Se il Proponente NON richiede la DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA':
    - C. Opera NON PREVISTA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI vigenti:
      - a. Richiesta variante agli strumenti urbanistici;
      - b. Acquisizione Elaborato catastale, con elenco ditte e indirizzi proprietà;

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG42/DT</p>
<p><i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/12/18 Pag 14 di 15</p>

- c. Acquisizione Elaborati relativi alla variazione dello strumento urbanistico vigente, relazione su effetti ambientali/territoriali e inserimento territoriale;
  - d. Pubblicazione Avviso di deposito:
    - i. comporta Variante allo strumento urbanistico vigente;
    - ii. comporta apposizione Vincolo Preordinato all'Esproprio;
  - e. Comunicazione ai proprietari;
  - f. Deliberazione Consiglio Comunale su proposta di Variante Urbanistica;
  - g. Rilascio Autorizzazione con efficacia di Variante Urbanistica, apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio;
  - h. Pubblicazione finale su B.U.R., in cui si evidenzia quanto riportato al punto g).
- D. Opera PREVISTA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI vigenti:
- a. Non è richiesta variante agli strumenti urbanistici;
  - b. Acquisizione elaborato con individuazione dell'opera sullo strumento urbanistico vigente;
  - c. Pubblicazione Avviso di deposito:
    - i. opera prevista nello strumento urbanistico vigente;
  - d. Rilascio Autorizzazione;
  - e. Pubblicazione finale su B.U.R..
3. Se il Proponente ha la DISPONIBILITÀ DI TUTTE LE AREE (proprietà o altro diritto reale), con atti costitutivi RECENTI e CONFORMI AL PROGETTO presentato:
- NO Comunicazione ai proprietari<sup>1</sup>;
  - NO apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio<sup>1</sup>;
  - NO Dichiarazione di Pubblica Utilità<sup>2</sup>;
  - NO (eventuale) Dichiarazione di Inamovibilità<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Si veda il parere del Servizio Affari giuridici del territorio della Regione Emilia Romagna, prot. n. 11853 del 05/06/2003

<sup>2</sup> Si veda il parere della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa e della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità della Regione Emilia Romagna, prot. n. 12110 del 14/07/2006

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG42/DT
<i>Linee ed impianti elettrici con tensione nominale compresa fra 5 e 150 kV, di cui all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del 01/12/18 Pag 15 di 15

#### 7. MODULI

Non sono presenti moduli.

#### 8. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

		Natura della modifica	
Rev	Del	Punto	Descrizione
0	01/12/2018		Prima emissione